ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOCIALI
"Luigi Einaudi"
Via Spezzaferri, 7 – 26900 LODI Tel. 0371/36488
e-mail: segreteria@ipseinaudilodi.edu.it - Iorc01000q@istruzione.it
Sito internet: www.ipseinaudilodi.edu.it — PEC: Iorc01000q@pec.istruzione.it
Codice Ipa: istsc_Iorc01000q — C.F.: 84508360157
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: UFSKM0

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000494 - 02/02/2024 - I.1 - I

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA DELL'ISTITUTO IPS L. EINAUDI
(Delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del 31 gennaio 2024)

VISTO il D.P.R 235 del 21 novembre 2007, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.*
VISTA la nota ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008
VISTO il regolamento d'Istituto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'**Organo di Garanzia** presente nell'Istituto Professionale di Stato Luigi Einaudi.

Art. 1. FINALITA' E COMPITI

1. L'Organo di Garanzia di Istituto si basa sul principio di una "scuola-comunità". Ognuno dei soggetti di tale contesto ha il diritto, ma anche il dovere, di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate che possano promuovere ed assicurare una serena convivenza, anche attraverso la corretta applicazione delle norme.
2. L'Organo di Garanzia di Istituto, come previsto nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, svolge funzioni dirette a:
   - prevenire e affrontare problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto tentando di avviarli a soluzione;
   - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, a norma del Regolamento di disciplina.
3. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra Scuola e Famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Art. 2. COMPOSIZIONE

1.L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
- Il Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n.1 genitore, eletto dal Consiglio di Istituto;
- n.1 studente, eletto dal Consiglio di Istituto;
- n.2 docenti, designati dal Collegio docenti, di cui a rotazione uno svolge il compito di segretario verbalizzante.

2. In fase di avvio l'Organo di Garanzia di Istituto può essere costituito da membri della Giunta Esecutiva.
3. I componenti dell'Organo di Garanzia di Istituto restano in carica per un periodo di

tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto, quanto ai genitori e ai docenti, e per un anno, quanto agli studenti.

4. Per ogni componente dell'Organo di Garanzia di Istituto, tranne che per il dirigente scolastico, viene nominato un membro supplente.
5. Al fine di consentire il funzionamento dell'Organo, fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente.
6. Per ciò che concerne le componenti studentesca e docente, i membri titolari e i loro supplenti vengono eletti dall'organo collegiale competente, nella sua prima seduta ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico.
7. Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:
   - qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
   - qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
   - qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
8. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti, ritenuti "incompatibili", non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Tali supplenti sono nominati dagli organi competenti.

Art. 3. MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare, come dettagliato nel successivo Art. 4 del presente regolamento.
2. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.
3. L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente Scolastico a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione ordinaria deve prevedere di norma almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O. d G. anche con meno di tre giorni di anticipo.
4. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.
5. Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
6. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee se non autorizzate. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'Organo di Garanzia o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo di Garanzia può disporre l'audizione di chiunque vi abbia interesse.
7. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto e l'espressione del voto è palese. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono sancite da una votazione, il cui esito sarà riportato nel verbale. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.
8. Le decisioni dell'Organo di Garanzia notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
9. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui e venuto a

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000494 - 02/02/2024 - I.1 - I

conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

ART. 4. RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento d'Istituto, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia di Istituto in cui si riportano le circostanze relative all'accaduto, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione irrogata. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, atti, testimonianze, memorie da parte di quanti -alunno, personale della scuola, famiglia o altri- siano coinvolti nell'accaduto ovvero siano a conoscenza dell'episodio. Il materiale reperito, raccolto in un fascicolo, costituisce oggetto della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia di Istituto.
4. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione raccolta per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato.
5. Il Dirigente scolastico, in qualità di presidente dell'Organo di Garanzia, convoca a partecipare lo studente (assistito da un genitore/tutore, in caso di minore età) a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare. Le testimonianze sono rese a verbale.
6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività in favore della comunità scolastica, su proposta del Consiglio di Classe.

Art. 5 DECISIONI DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.
2. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'Organo di Garanzia non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.
3. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
4. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata con notifica scritta e al Consiglio di Classe interessato.
5. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia, conservato agli atti dell'Istituto, è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. Le deliberazioni assunte dall'Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000494 - 02/02/2024 - I.1 - I

7. La deliberazione dell'Organo di Garanzia di Istituto, assunta agli atti della scuola, sarà riportata nel fascicolo personale di quest'ultimo.
8. Avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia di Istituto, è ammessa impugnativa al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi da D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art.6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si opera rinvio alla normativa in vigore ed in particolare allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.
2. Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia entra in vigore e ha efficacia all'interno dell'Istituto Professionale Statale Luigi Einaudi dal momento della sua approvazione e integra il regolamento vigente.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo online della scuola, e sul sito Web istituzionale nella sezione dedicata.

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000494 - 02/02/2024 - I.1 - I